



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE FALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2021

Modifica alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di elezione diretta del sindaco metropolitano

ONOREVOLI SENATORI. - È opportuno riflettere sulla legge n. 56 del 2014, recante « Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni », che comincia a mostrare segni d'invecchiamento, anche potendo incorrere, presto o tardi, in una pronuncia di incostituzionalità.

Si fa riferimento all'articolo 1, comma 19, il quale prevede che il sindaco metropolitano sia di diritto il sindaco del comune capoluogo. La questione si pone per quelle città metropolitane che hanno popolazione superiore ai 3 milioni di abitanti.

La città di Roma ha una popolazione di 2.783.804 abitanti, secondo il censimento del 2011, ovvero quasi il doppio della somma degli abitanti degli altri comuni della città metropolitana (1.443.784), e, quindi, il suo maggior peso può essere considerato legittimo. Non vale lo stesso per città come Napoli e Milano, entrambe con popolazione metropolitana di oltre 3 milioni di abitanti.

La città di Milano con 1.397.715 abitanti, pari al 43 per cento della popolazione generale della città metropolitana, ha un peso sproporzionato rispetto ai cittadini del resto della città metropolitana che sono 1.852.106.

A Napoli i 940.940 partenopei, pari al 31,18 per cento, decidono il sindaco metro-

politano per 3.017.658 cittadini. Un semplice esame dei numeri, quindi, fa comprendere come la legge in questione rischi di entrare in contraddizione con gli articoli 48 e 51 della Costituzione, i quali stabiliscono che il voto è personale, uguale, libero e segreto e che ciascuno può concorrere in condizioni di eguaglianza alle cariche pubbliche.

La stessa legge n. 56 del 2014 suggerisce, però, un rimedio: l'articolo 1, comma 22, infatti, prevede che il sindaco e il consiglio metropolitano possano essere eletti direttamente dai cittadini se una previsione in tale senso sia contemplata dallo statuto della città metropolitana e sempre che, nelle città metropolitane con più di 3 milioni di abitanti, lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee e che il comune capoluogo abbia ripartito il proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa.

Il presente disegno di legge prevede che all'elezione del sindaco metropolitano, qualora prevista dallo statuto, possano partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni che della città metropolitana fanno parte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 19, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'elezione diretta del sindaco metropolitano, se prevista dallo statuto della città metropolitana, partecipano i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni che ne fanno parte ».

€ 1,00